

TITOLO V – CONSULTA COMUNALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE FAMIGLIE ¹

CAPO I – ISTITUZIONE E FINALITA' DELLA CONSULTA

Art. 102.I – Oggetto

1. Il Comune di Forlì in tema di politiche familiari persegue le finalità statutarie, ed in particolare “Informa la propria azione al rispetto dei principi della informazione e della partecipazione delle cittadine e dei cittadini singoli o associati alle scelte di particolare rilievo per la comunità ed incoraggia l’impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, anche a carattere cooperativo, ne promuove l’apporto e il coordinato utilizzo per le finalità di carattere sociale.” (art. 3, comma 2); “concorre a tutelare la maternità, l’infanzia e la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto della persona.” e “riconosce i diritti della famiglia.” (art. 5, commi 1 e 2).
2. Il Comune promuove i diritti di cittadinanza della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione italiana, ossia come società naturale fondata sul matrimonio, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ovvero come nucleo naturale della società che ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Il Comune persegue la coesione sociale e la solidarietà fra le famiglie dando piena e concreta attuazione ai principi costituzionali contenuti negli artt. 29, 30 e 31 inerenti la famiglia e nell’art. 53 per quanto attiene gli aspetti contributivi.
3. Tra gli obiettivi primari delle politiche comunali vi è quello di sostenere le famiglie del territorio nello svolgimento dei compiti loro propri e sanciti dagli artt. 143, 144 e 147 del codice civile, applicando il principio di sussidiarietà, nella consapevolezza che la famiglia svolge funzioni sociali fondamentali per la crescita e la formazione delle persone, la loro educazione ai valori civili, per l’incontro fra le generazioni, ed è produttrice di beni economici, psicologici, sociali e culturali per l’intera comunità.
4. Consapevole della pluralità del tessuto sociale forlivese, il Comune opera nelle politiche familiari evitando qualunque discriminazione. Nello stesso tempo, ribadisce quali criteri fondamentali alla base delle scelte di amministrazione: la salvaguardia dei diritti dei minori ed in generale delle persone più deboli e svantaggiate; la promozione ed il sostegno di quelle politiche che valorizzano l’assunzione di responsabilità condivise all'interno delle famiglie, e ne sostengono e promuovono la stabilità.
5. Per tali scopi il Comune di Forlì istituisce la consulta permanente delle associazioni delle famiglie.

Art. 102.II – Finalità e funzioni

¹ Norme approvate con deliberazione consiliare n. 88 del 12 luglio 2010

1. La consulta permanente delle associazioni delle famiglie ha funzioni di rappresentanza delle famiglie e partecipa all'elaborazione delle politiche familiari comunali in stretto rapporto con l'amministrazione comunale per una efficace azione di sostegno, promozione e valorizzazione delle famiglie forlivesi.

2. A tal fine la consulta:

- a) raccoglie e presenta all'amministrazione i bisogni, le potenzialità e le aspettative delle famiglie del territorio;
- b) promuove iniziative e progetti per sostenere e diffondere una cultura che riconosca la famiglia realtà fondamentale della comunità locale;
- c) sollecita iniziative e progetti solidali diretti al potenziamento delle relazioni e dei legami familiari e sociali, e alla promozione e valorizzazione di reti e associazioni familiari;
- d) stimola l'amministrazione ad effettuare analisi, studi, ricerche sulle condizioni della famiglia al fine di promuovere politiche familiari efficaci;
- e) segue l'operato dell'amministrazione comunale per contribuire all'elaborazione e alla verifica delle politiche che interessano direttamente la famiglia o i suoi componenti;
- f) promuove iniziative volte a garantire e potenziare l'informazione relativamente ai servizi e alle risorse a disposizione delle famiglie nel Comune di Forlì;
- g) promuove la partecipazione delle famiglie alla vita della comunità locale.

CAPO II – MODALITA' DI COSTITUZIONE

Art. 102.III – Composizione e modalità di costituzione della consulta

1. La consulta permanente delle associazioni delle famiglie è composta da rappresentanti delle associazioni familiari, dei movimenti, dei gruppi di volontariato e di cooperazione sociale, di gruppi informali che svolgano attività a favore della famiglia o su aspetti propri e fondamentali della stessa.

2. Sono invitati permanenti alla consulta delle associazioni delle famiglie:

- a) il Sindaco;
- b) l'Assessore delegato alle politiche per la famiglia.

3. Al fine di promuovere la costituzione della consulta permanente delle associazioni delle famiglie, il Comune di Forlì, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione delle presenti norme, emana un avviso pubblico, invitando i soggetti di cui al comma 1 a richiedere di partecipare alla consulta, entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni. La domanda per entrare a far parte della consulta, indirizzata al Comune di Forlì, dovrà indicare le generalità della persona formalmente incaricata a rappresentare l'associazione o il gruppo interessato. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata, ai fini della verifica dei requisiti previsti:

- a) per le associazioni, i movimenti, i gruppi di volontariato e di cooperazione sociale: copia dello statuto e dell'atto con il quale è stato designato il rappresentante e l'eventuale suo sostituto;

- b) per i gruppi informali: l'indicazione delle attività svolte e delle finalità del gruppo, l'indicazione del proprio rappresentante e l'eventuale suo sostituto.
- 4. Scaduto il termine per la richiesta di adesione, il Comune, valutata la conformità delle domande, nomina i membri della consulta.
- 5. Il sindaco, o l'assessore da lui delegato, convoca la consulta così nominata per la seduta di insediamento.
- 6. Una volta costituita la consulta, le successive domande di adesione dovranno essere indirizzate al Comune di Forlì sempre con le modalità specificate al presente articolo.
- 7. La partecipazione alle attività della consulta è effettuata a titolo gratuito.
- 8. I membri della consulta che, senza giustificato motivo, non partecipino col proprio rappresentante o con un sostituto all'attività della consulta per più di 3 (tre) incontri consecutivi, decadono dal loro incarico

CAPO III – FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 102.IV – Funzionamento

- 1. La consulta formalizza proposte operative, elabora progetti e programmi da sottoporre alla amministrazione relativi alle politiche familiari. Su tali proposte si avvia un dialogo fra consulta, amministrazione comunale ed eventuali altri soggetti al fine di verificarne la fattibilità e le modalità attuative più efficaci. La consulta viene sempre informata degli esiti del confronto.
- 2. La Consulta è chiamata in particolare a formulare osservazioni e proposte nel corso dell'elaborazione dei seguenti atti e ai relativi processi di verifica: bilancio comunale, programmazione socio sanitaria, regolamenti per l'accesso a nidi, scuole materne e servizi collegati, politiche educative, politiche giovanili, servizi e strutture per minori, anziani e disabili e di altre iniziative comunali con specifiche ricadute sulle famiglie. A tal fine riceve la necessaria documentazione in tempo utile per l'analisi.
- 3. Alla consulta viene trasmesso tempestivamente l'ordine del giorno del consiglio comunale e relativi allegati in formato elettronico.
- 4. La consulta partecipa, attraverso propri rappresentanti, agli incontri della 3^a commissione consiliare e all'attività di programmazione e verifica dei tavoli per i piani di zona per la salute ed il benessere sociale del territorio forlivese.
- 5. La consulta collabora con l'amministrazione alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi, alla programmazione delle iniziative ed alla verifica periodica dell'attività del centro per le famiglie.
- 6. La consulta partecipa ai momenti di raccordo e confronto con altre consulte e organismi di partecipazione promossi dall'amministrazione.

7. La consulta può richiedere momenti di confronto o raccordo con altre consulte e/o organismi comunali, enti ed altri soggetti, anche per lo sviluppo di proposte o progetti.
8. La consulta, dietro formale richiesta, accede alle pagine del periodico di informazione comunale “Comune aperto”, nonché al sito web del Comune di Forlì.

Art. 102.V – Impegni dell’amministrazione comunale

1. L’amministrazione comunale per sostenere l’attività della consulta si impegna a:
 - a) far pervenire, su richiesta della consulta, atti, documenti, studi, dati in suo possesso, attinenti a materie di interesse specifico dei richiedenti, purché di natura divulgabile, nel rispetto della vigente normativa;
 - b) pubblicizzare, se e in quanto richiesto, tramite il proprio ufficio stampa, le iniziative concordate e/o eventuali documenti prodotti dalla consulta;
 - c) favorire, intraprendere e/o collaborare attivamente, in base alle risorse disponibili, all’effettuazione di iniziative e attività su tematiche per le quali la consulta richieda un supporto o un approfondimento conoscitivo;
 - d) trasmettere agli enti di competenza il materiale, le proposte e tutto quanto gli concerne emerso all’interno della consulta;
 - e) garantire, per il funzionamento della consulta, la disponibilità logistica ed il supporto operativo.

Art. 102.VI – Organi della consulta

1. La consulta nomina al proprio interno un coordinatore e può nominare un consiglio direttivo e/o commissioni tematiche operative.
2. La consulta viene convocata almeno una volta ogni 2 (due) mesi.
3. Il coordinatore:
 - a) convoca e presiede le sedute dell’assemblea e del consiglio direttivo;
 - b) rappresenta la consulta;
 - c) relaziona all’amministrazione comunale circa i lavori della consulta;
 - d) predispone l’ordine del giorno.
4. La consulta ed i relativi organi restano in carica per tutta la durata della legislatura comunale, sino al nuovo avviso pubblico che il Comune emetterà entro 90 (novanta) giorni dall’insediamento della nuova amministrazione. Sono fatte salve dimissioni, decadenza, volontà della maggioranza di procedere al rinnovo del coordinatore e/o del consiglio, revoche per giustificato motivo (disposte a maggioranza dei membri della consulta stessa).